



PROCEDURA SEF0676S26

PROGETTO DEL SERVIZIO (ex art. 41, D. Lgs. 36/2023)

Allegati:

- PRO01_Relazione Tecnica generale
- PRO02_Quadro Economico dell'Appalto
- PRO03_Contratto
- PRO04_Capitolato tecnico
- PRO05_Nomina al trattamento dei dati personali

Il Responsabile di fase di Progettazione

Dott.ssa Sonia Pisani

Firmato da SONIA
PISANI
Data: 17/09/2026
09:26:25 CEST

Il Responsabile Unico del Progetto

Ing. Alessandro Marinangeli

Firmato da
ALESSANDRO
MARINANGELI
Data: 17/09/2026
09:29:30 CEST



ACI Informatica
Innovativi per tradizione

PROCEDURA SEF0676S26

ID GARA:6579605

**RINNOVO E AMPLIAMENTO DELLE SOTTOSCRIZIONI «SERVICENOW» PER LA
PIATTAFORMA ENTERPRICE SERVICE MANAGEMENT DI ACI INFORMATICA.**

PRO01_RELAZIONE TECNICA GENERALE DI PROGETTO

(ex art. 41, D. Lgs. 36/2023)



Sommario

1. PREMESSE	3
2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	3
3. ANALISI ECONOMICA E VALORI DELLA PROCEDURA CONTO ECONOMICO.....	4
4. CONTO ECONOMICO DELL'APPALTO	5
5. PROCEDURA DI GARA	6
6. DURATA.....	6
7. CONTRATTO E PRESTAZIONI PREVISTE	7
8. GARANZIE	7

1. PREMESSE

ACI Informatica ha avviato in data 21/07/2026 la consultazione di mercato utile ad identificare i soggetti per il rinnovo e ampliamento delle sottoscrizioni «Servicenow» per la piattaforma Enterprise Service Management di Aci Informatica con termine di presentazione dei contributi fissato per il 04/08/2026. L'unico operatore che ha risposto è stata la società ServiceNow Ireland Limited. Pertanto verrà avviata con la suddetta società una procedura negoziata ai sensi dell'articolo 76 comma 2 lettera b del D.Lgs 36/2023.

ACI Informatica utilizza la piattaforma ServiceNow come soluzione centrale di Enterprise Service Management (ESM) per la gestione dei processi aziendali di IT Service Management (ITSM), e intende rinnovare le relative sottoscrizioni, in scadenza il 31 dicembre 2026, al fine di garantire la continuità operativa, mantenere un'architettura applicativa semplificata e favorire un'efficace integrazione tra i processi e gli strumenti aziendali.

La scelta della piattaforma ServiceNow è stata formalizzata nel 2023, a seguito dell'aggiudicazione di una procedura di gara avente ad oggetto sia l'individuazione della piattaforma tecnologica sia l'acquisizione dei servizi necessari alla sua configurazione e integrazione nel contesto dei processi e dei sistemi aziendali.

In linea con l'evoluzione strategica del Gruppo, la piattaforma è destinata ad operare come un ecosistema tecnologico multi-cliente, basato sull'architettura ServiceNow Domain Separation, configurazione che consentirà ad ACI Informatica di estendere l'erogazione dei servizi ESM alle altre società del Gruppo ACI, essendo considerata uno degli strumenti abilitanti per la gestione integrata, standardizzata e segregata dei servizi e dei processi IT ed ESM erogati da ACI Informatica in favore delle società del Gruppo ACI, nel rispetto dei rispettivi ruoli e responsabilità, dei requisiti di sicurezza e protezione dei dati e dei necessari meccanismi di separazione logica e organizzativa.

2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

La fornitura oggetto dell'affidamento è rivolta ai seguenti prodotti:

Codice Prodotto	Descrizione Prodotto	Metrica	Quantità Base	Quantità Opzionale
PROD28704	CSM advanced	UU	1620	300
PROD29028	ITOM prime	SU	2100	2100
PROD16951	Strategic Portfolio Management Standard	SPM User	150	
PROD20826	Security Operations Enterprise - VR	Devices	2100	2100
PROD12492	Agile Team	Module	1	
PROD24404	Impact Guided	Success	1	
PROD29262	Integrated Risk Management Advanced	IRM Operator		10
PROD29264	Integrated Risk Management Lite Operator	IRM Lite		10



PROD29395	Strategic Portfolio Management Prime	SPM User		150
PROD29067	Software Asset Management Advanced	SU		4000
PROD29023	Hardware Asset Management Advanced	SU		4000
PROD29406	Collaborative Work Management Advanced	User		500
PROD28588	Tenon Core Platform	Platform		1
PROD28595	Tenon Email 5M	Tx		1
PROD28610	Tenon Global SMS - 100K	Tx		1
PROD28697	raptor DB	Instance		1

Per ulteriori dettagli si rimanda al capitolato tecnico.

Si evidenzia altresì che la quantità base verrà attivata da parte di ACI Informatica invece la quantità opzionale potrà essere attivata su richiesta sempre da parte della Stazione Appaltante durante l'esecuzione contrattuale con le modalità richiamate nel capitolato tecnico e nel contratto, parti integranti del presente progetto.

La fornitura avrà una durata di 24 mesi oltre la facoltà per ACI Informatica di estendere la validità amministrativa del contratto per ulteriori 24 mesi ai medesimi patti e condizioni.

3. ANALISI ECONOMICA E VALORI DELLA PROCEDURA CONTO ECONOMICO

Si riporta di seguito l'analisi dell'affidamento:

Codice Prodotto	Descrizione Prodotto	Metrica	Numero mensilità	Quantità Base	Quantità Opzionale (da attivare eventualmente durante il periodo di validità contrattuale)	Prezzo unitario € a base d'asta (al netto di IVA)	Prezzo totale quantità base (al netto di IVA)
PROD28704	CSM advanced	UU	24	1620	300	29,4	1.143.072,00
PROD29028	ITOM prime	SU	24	2100	2100	9,26	466.704,00
PROD16951	Strategic Portfolio Management Standard	SPM User	24	150		29,4	105.840,00
PROD20826	Security Operations Enterprise - VR	Devices	24	2100	2100	1,47	74.088,00
PROD12492	Agile Team	Module	24	1		incluso in strategic portfolio	incluso in strategic portfolio
PROD24404	Impact Guided	Success		1		10% dell'importo annuale	
PROD29262	Integrated Risk Management Advanced - IRM Operator	IRM Operator	24		10	152,00	
PROD29264	Integrated Risk Management Lite Operator w/ Assists - IRM Lite Op	IRM Lite Operat	24		10	39,00	
PROD29395	Strategic Portfolio Management Prime - User	SPM User	24		150	87,00	
PROD29067	Software Asset Management Advanced - Subscription Unit	SU	24		4000	4,50	
PROD29023	Hardware Asset Management Advanced - Subscription Unit	SU	24		4000	3,40	
PROD29406	Collaborative Work Management Advanced - User	User	24		500	16,00	
PROD28588	Tenon Core Platform	Platform	24		1	7755,00	
PROD28595	Tenon Email 5M - Tx	Tx	24		1	9070,00	
PROD28610	Tenon Global SMS - 100K - Tx	Tx	24		1	1297,00	
PROD28697	raptor DB	Instance			1	30% dell'importo annuale	
Totale quantità base senza Impact guided (al netto di IVA)							1.789.704,00

Il valore totale sopra esposto rappresenta il complessivo per 24 mesi, va altresì incrementato con la voce di costo Impact Guided (10% ACV - annual contract value), portando il valore complessivo a 1.968.674,40 (oltre IVA)

Per la durata di 48 mesi si stima un valore complessivo pertanto pari a 3.937.348,80 Euro (oltre IVA) e ACI Informatica, tenuto conto delle quantità opzionali stima un budget totale di 4.500.000,00 Euro (oltre IVA) da utilizzare durante l'esecuzione del contratto.

I valori unitari sopra esposti saranno pertanto oggetto della procedura negoziata con l'Operatore Economico.

ACI Informatica a conclusione del procedimento acquisitivo stipulerà, ove le verifiche di ordine generale in capo all'Operatore Economico risultino positive, un contratto del valore complessivo di 4.500.000,00 Euro (oltre IVA).

Trattandosi di appalto di fornitura senza posa in opera, in conformità a quanto previsto dall'art. 108, comma 9, del D. Lgs. 36/2023, non vengono quantificati i costi della manodopera.

In considerazione, inoltre, della tipologia delle attività oggetto dell'affidamento non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza, e non sono stati riscontrati rischi da interferenza. Pertanto, non sussistendo condizioni di interferenza, non è stato predisposto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI).

Per concludere il CPV che sarà associato all'affidamento sarà il seguente: 48517000-5 - Pacchetti software IT

4. CONTO ECONOMICO DELL'APPALTO

Di seguito si allega si espone il conto economico dell'appalto:



QUADRO ECONOMICO GENERALE DI COMMESSA			
1)	VALORE CONTRATTO		€ 4.500.000,00
1.1)	di cui per MO		€
A)	TOTALE BASE D'ASTA SERVIZI RIBASSABILE		€ 4.500.000,00
	Oneri attuazione dei piani di sicurezza ordinari/interf. di A)		€ 0,00
A2)	TOTALE SERVIZI A BASE DI GARA al lordo degli oneri sicurezza		€ 4.500.000,00
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :		
B 2	Quota di riserva per quinto d'obbligo 20,00% di A2)		€
B 2.1	Quota di riserva per servizi analoghi		€
B 2.2	Proroga Tecnica		€ 0,00
B 2.3	Modifiche in corso di esecuzione art 120 comma 1 lett. a		€ 0,00
B 3	<i>Indagini :</i>		
B 3.1	Indagini geologiche		€ 0,00
B 3.2	Accertamenti		€ 0,00
B 3.3	Rilievi		€ 0,00
	tot.		€ 0,00
B 4	Allacciamenti ai pubblici servizi :		€ 0,00
B 5	Imprevisti (CCT exc.1 art. 215 dlgs. 36/2023 e art.7bis L.120/2020) 2,00% del totale		€ 90.000,00
B 6	Acquisizione aree o immobili		€ 0,00
B 7	Art.45 D.Lgs. n.36/2023: 2,00% di A2)+B2)		
B 7.1	RUP		
B 7.2	Direttore Lavori/DEC		€ 72.000,00
B 7.3	Assistenti tecnici/amministrativi		
B 7.4	accantonamento (20% del 2%)		€ 18.000,00
	tot.		€ 90.000,00
B 8	Spese per tecnici esterni 0,00% di A)		€ 0,00
B 9	Spese per attività di consulenza o di supporto		€ 0,00
B 10	Spese per commissioni giudicatrici		€ 0,00
B 11	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		€ 0,00
B 12	Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi		€ 0,00
B 13	<i>I.V.A ed eventuali altre imposte :</i>		
B 13.1	Inpdap/Inps/CP 0,00% di A)		€ 0,00
B 13.2	I.V.A. 22,00% di A2+B2+B5+B13.1		€ 1.009.800,00
B 13.3	I.V.A. su spese tecniche 0,00% di B8		€ 0,00
B 13.4	I.V.A. su spese B3.1 22,00% di B3.1		€ 0,00
	tot.		€ 1.009.800,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 1.189.800,00
	TOTALE PROGETTO (A+B)		€ 5.689.800,00
	Il Responsabile di fase della progettazione		
	Dott.ssa Sonia Pisani		

5. PROCEDURA DI GARA

Tenuto conto di quanto sopra richiamato e considerato l'importo complessivo dell'affidamento pari a € 4.500.000 Euro (oltre IVA) verrà avviata una procedura negoziata ai sensi dell'art. 76, comma 2, lettere b) del D.Lgs. 36/2023 attraverso la piattaforma ASP di Consip

Tenuto conto della tipologia di fornitura, non si è reso possibile suddividere l'appalto in Lotti geografici/funzionali. Non è possibile, infatti, identificare parti di prestazione dotate di autonomia funzionale o prestazionale tali da rendere chiara - ed economicamente significativa o appetibile per la struttura del mercato di riferimento - la costituzione di più Lotti.

6. DURATA

Il contratto avrà una durata di 24 mesi decorrenti dal 01/01/2027. ACI Informatica si riserva la facoltà di estendere la validità amministrativa per ulteriori 24 mesi ai medesimi patti e condizioni



7. CONTRATTO E PRESTAZIONI PREVISTE

Sarà stipulato con il contraente ovvero la società ServiceNow Ireland Limited, a seguito della verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, un contratto di appalto in forma di scrittura privata sottoscritta digitalmente dai soggetti muniti dei necessari poteri di firma, ai sensi 18 comma 1, del Codice.

8. GARANZIE

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice. L'importo della suddetta garanzia potrà essere ridotto nei termini di seguito indicati:

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000;
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

Il Responsabile di fase di Progettazione

Dott.ssa Sonia Pisani

Sonia Pisani

Firmato da SONIA
PISANI
Data: 17/09/2026
09:26:26 CEST

Il Responsabile Unico del Progetto

Ing. Alessandro Marinangeli

Firmato da
ALESSANDRO
MARINANGELI
Data: 17/09/2026
09:29:31 CEST

QUADRO ECONOMICO GENERALE DI COMMESSA

1)	VALORE CONTRATTO	€ 4.500.000,00
1.1)	di cui per MO	€
A)	TOTALE BASE D'ASTA SERVIZI RIBASSABILE	€ 4.500.000,00
	Oneri attuazione dei piani di sicurezza ordinari/interf. di A)	€ 0,00
A2)	TOTALE SERVIZI A BASE DI GARA al lordo degli oneri sicurezza	€ 4.500.000,00
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :	
B 2	Quota di riserva per quinto d'obbligo 20,00% di A2)	€
B 2.1	Quota di riserva per servizi analoghi	€
B 2.2.	Proroga Tecnica	€ 0,00
B2.3	Modifiche in corso di esecuzione art 120 comma 1 lett. a	€ 0,00
B 3	<i>Indagini :</i>	
B 3.1	<i>Indagini geologiche</i>	€ 0,00
B 3.2	<i>Accertamenti</i>	€ 0,00
B 3.3	<i>Rilievi</i>	€ 0,00
	tot.	€ 0,00
B 4	Allacciamenti ai pubblici servizi :	€ 0,00
B 5	Imprevisti (CCT ex c.1 art. 215 dlgs. 36/2023 e art.7bis L.120/2020) 2,00% del totale	€ 90.000,00
B 6	Acquisizione aree o immobili	€ 0,00
B 7	Art.45 D.Lgs. n.36/2023: 2,00% di A2)+B2)	
B 7.1	<i>RUP</i>	
B 7.2	<i>Direttore Lavori/DEC</i>	€ 72.000,00
B 7.3	<i>Assistenti tecnici/amministrativi</i>	
B 7.4	<i>accantonamento (20% del 2%)</i>	€ 18.000,00
	tot.	€ 90.000,00
B 8	Spese per tecnici esterni 0,00% di A)	€ 0,00
B 9	Spese per attività di consulenza o di supporto	€ 0,00
B 10	Spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
B 11	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 0,00
B 12	Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi	€ 0,00
B 13	I.V.A ed eventuali altre imposte :	
B 13.1	<i>Inpdap/Inps/CP</i> 0,00% di A)	€ 0,00
B 13.2	<i>I.V.A.</i> 22,00% di A2+B2+B5+B13.1	€ 1.009.800,00
B 13.3	<i>I.V.A. su spese tecniche</i> 0,00% di B8	€ 0,00
B 13.4	<i>I.V.A. su spese B3.1</i> 22,00% di B3.1	€ 0,00
	tot.	€ 1.009.800,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 1.189.800,00

TOTALE PROGETTO (A+B)

.....

€ 5.689.800,00**il Responsabile di fase della progettazione***Dott.ssa Sonia Pisani*

Sonia Pisani

PISANI

Data: 17/09/2026

09:26:27 CEST

Codice affidamento SEF0676S26

Contratto n.6579605

CIG.....

CONTRATTO PER RINNOVO E AMPLIAMENTO DELLE SOTTOSCRIZIONI «SERVICENOW» PER LA PIATTAFORMA ENTERPRICE SERVICE MANAGEMENT DI ACI INFORMATICA.

TRA

ACI Informatica S.p.A. con sede in Roma, via Fiume delle Perle n. 24, Codice Fiscale 00405030586 e Partita IVA 00883311003, in persona del Direttore Approvvigionamenti e Centrale di Committenza, Ing. Stefano Carosi (di seguito per brevità ACI Informatica), autorizzato al presente atto giusta Procura speciale autenticata nelle firme dal Notaio Marco Pinto di Roma in data 17 marzo 2025, Repertorio n. 18254, Raccolta n. 12941,

- Stazione Appaltante -

E

l'impresa, con sede legale in (.....), Via CAP, capitale sociale €....., iscritta nel Registro delle Imprese di Codice fiscale n.° , partita IVA....., rappresentata dain qualità di..... giusti poteri risultanti da

- Appaltatore -

La Stazione Appaltante e l'Appaltatore (nel prosieguo, unitamente denominati "Parti")

PREMESSO CHE

- A.** la Stazione Appaltante ha approvato con disposizione a firma del del/....../....., l'avvio del procedimento concorsuale per l'affidamento dei servizi/della fornitura....., il cui importo complessivo a base d'appalto è pari ad €....., di cui €..... per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso;
- B.** ACI Informatica, con lettera d'invito del/..../.. ha indetto una procedura negoziata ai sensi dell'art 76 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., aggiudicata con il criterio di cui al comma 3 dell'art. 108 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- C.** all'esito dell'anzidetta procedura, è stata disposta dal Direttore Approvvigionamenti e Centrale di Committenza, l'aggiudicazione in favore di, comunicata ex art.90 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. a tutti i concorrenti, ivi compreso il predetto Aggiudicatario, con nota del/....../....., prot.;
- D.** l'Aggiudicatario ha presentato la documentazione richiesta e, divenuta efficace l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 17 co.7 del D.Lgs. n.36/2023 in data/....../..... con apposita determinazione ACI Informatica Prot., si può procedere alla stipula del relativo Contratto;
- E.** l'Appaltatore conferma e ribadisce tutte le dichiarazioni formulate con la propria offerta in sede di gara, ed in particolare di avere offerto il prezzo di €....., di cui €..... per oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso;



- F. ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n.159/2011, sussistono i presupposti di legge per la stipulazione del presente Contratto, giuste le informazioni antimafia rilasciate dall'U.T.G.-Prefettura di, in data/....../..... con Prot. n., relativa all'Impresa [oppure] decorso il termine previsto e procedendo anche in assenza delle informazioni antimafia.; ACI Informatica S.p.A., tramite il portale della Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) ha richiesto per l'impresa in data l'informazione antimafia ai sensi dell'art. 85 del Decreto Legislativo 159/2011 e s.m.i e, trascorsi più di 30 (trenta) giorni da detta richiesta ACI Informatica S.p.A., è legittimata a procedere alla stipula del presente Contratto;
- G. il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è
- H. il Direttore dell'Esecuzione del contratto (DEC) è
- I. il Responsabile dell'Esecuzione nominato dall'Appaltatore è.....
- J. tutti i predetti atti devono aversi qui per integralmente richiamati e trascritti.

Tutto ciò premesso, tra le Parti sopra costituite si conviene quanto segue

ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

1. La Committente stipula con l'Impresa che accetta, la fornitura di **SOTTOSCRIZIONI SERVICENOW**

La fornitura è suddivisa in un perimetro base (obbligatorio) ed in un perimetro opzionale, come meglio precisato nel Capitolato tecnico.

2. Si precisa che le Sottoscrizioni rientranti nel perimetro opzionale, potranno essere oggetto di ordinativi successivi alla stipula del contratto come meglio precisato nel Capitolato tecnico.
3. ACI Informatica potrà utilizzare il presente contratto anche per le attività che, in forza di provvedimenti di legge, provvedimenti ministeriali o atti/disposizioni amministrative, svolge o svolgerà in favore delle altre società del Gruppo ACI sia al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT, Motorizzazione Civile).
4. L'Impresa prende atto ed accetta che la Committente garantisce l'attivazione dei predetti servizi se non per il perimetro base.
5. Sono a totale carico dell'Impresa, intendendosi ricompresi nei corrispettivi corrisposti, tutti gli oneri relativi alle attività ed agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale.

ARTICOLO 2 - DOCUMENTI COSTITUENTI IL CONTRATTO

1. Fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, gli atti e i documenti del procedimento concorsuale, che si hanno per integralmente richiamati e trascritti, nonché i documenti tecnici ed amministrativi e in particolare i seguenti atti, qui allegati in copia informatica:
- A) Capitolato Tecnico
 - B) l'offerta economica prodotta dall'Appaltatore in sede di gara
 - C) la garanzia definitiva – ai sensi dell'art.117 del D.Lgs. n.36/2023 - prodotta dall'Appaltatore con Polizza fidejussoria a garanzia della buona esecuzione del presente Contratto, qui allegata unitamente alla/e Certificazione/i di qualità prodotte ai sensi dell'art. 106 comma 8 del D.Lgs. n. 36/2023;
 - D) polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle

attività di propria competenza, per tutta la durata del servizio e sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione;

E) Nomina trattamento dei dati personali;

2. L'affidamento viene accettato dall'Appaltatore con l'osservanza piena, assoluta, incondizionata ed inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità previsti nel Contratto ed in tutti gli atti e documenti in esso richiamati.

ARTICOLO 3 – DURATA CONTRATTUALE

1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla dal 01/01/2027 fino al 31/12/2028. ACI Informatica si riserva la facoltà di estendere la validità amministrativa per ulteriori 24 mesi ai medesimi patti e condizioni

ARTICOLO 4 – ATTIVAZIONE DELLE SOTTOSCRIZIONI OPZIONALI

1. Si rimanda a quanto previsto nel capitolato tecnico

ARTICOLO 5 – DISPONIBILITÀ DEL SERVIZIO E MODALITÀ DEL SUPPORTO

1. Il Fornitore si impegna ad assicurare una **disponibilità del servizio** pari al **99,8%**, calcolata su base mensile, cioè calcolata in riferimento a un mese di calendario; in ogni caso di inadempimento, saranno attribuiti a ACI Informatica dei Crediti di Servizio, calcolati sulla base dei minuti di tali indisponibilità nello specifico mese.
2. Il Fornitore si impegna ad erogare il **servizio di supporto** che comprende tutti gli oneri necessari per mantenere e/o riportare tutti i prodotti software in stato di funzionamento coerente con la documentazione, nonché le modifiche tecniche atte a elevarne il grado d'affidabilità, a migliorarne il funzionamento e aumentarne la sicurezza, con le modalità previste nelCapitolato tecnico, pena l'applicazione delle penali di cui all'articolo "Crediti di servizio e Penali".
3. Il Fornitore prende atto che gli update della Piattaforma andranno notificati ad ACI Informatica, con un preavviso di 30 giorni solari, salvo, in casi come minaccia alla sicurezza, richiesta di Autorità o conflitti con diritti di terzi, nel qual caso il preavviso non sarà comunque inferiore ai 10 giorni solari.

ARTICOLO 6 – VERIFICA DI CONFORMITÀ E ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA

1. Le Sottoscrizioni oggetto della fornitura saranno sottoposte a Verifica di conformità, da parte di ACI Informatica, ai sensi dell'art. 116, comma 2 del Codice e degli artt. 36 e seguenti dell'Allegato II.14 del Codice e dei provvedimenti attuativi ivi richiamati, con le modalità previste nel presente contratto e nell'Allegato 2 – Capitolato tecnico. In particolare:
 - a) con riferimento alla **fornitura delle Sottoscrizioni**, di cui all'articolo 2, comma 1, entro il termine di 30 giorni solari dalla data di disponibilità ed attivazione;
 - b) con riferimento alla **corretta erogazione dei servizi** (livelli di disponibilità e servizio di supporto), ACI Informatica si riserva la possibilità di effettuare, per tutta la durata del contratto, controlli a campione con modalità comunque idonee.
2. Delle operazioni di Verifica di conformità verrà redatto apposito processo verbale che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al responsabile del procedimento per gli adempimenti di competenza. La Verifica di conformità si intende positivamente superata solo nel caso in cui le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte ovvero che l'oggetto del contratto - in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative - è stato realizzato ed eseguito nel rispetto



- delle previsioni contrattuali e di quanto stabilito nell'Allegato II - Capitolato tecnico.
3. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità la data del verbale verrà considerata quale "Data di Accettazione della Fornitura", con riferimento alla fornitura di cui all'art. 2 comma 1, da parte di ACI Informatica.
 4. Conclusa positivamente la verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni solari dalla conclusione della stessa, ACI Informatica rilascia il certificato di regolare esecuzione o altro documento equivalente ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.
 5. Nel caso in cui durante la verifica venissero riscontrate delle anomalie che secondo la Committente, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività, la verifica verrà interrotta e riprenderà ex novo dal momento in cui la ACI Informatica riterrà eliminate le citate anomalie.
 6. L'Impresa dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per ACI Informatica, all'eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati durante le operazioni di verifica.
 7. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, il Fornitore dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo che sarà concesso da ACI Informatica, in sede di verbale verifica di conformità, fatto salvo quanto previsto nei prescritti livelli di servizio. In tale ipotesi la verifica di conformità verrà ripetuta, ferma l'applicazione di quanto previsto nell'articolo "Crediti di servizio e penali".
 8. Nell'ipotesi in cui anche la seconda verifica di conformità dia esito negativo, la ACI Informatica, ferma l'applicazione di quanto previsto nell'articolo "Crediti di servizio e penali", avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art. "Risoluzione", nonché dell'art. 1456 c.c..
 9. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'Impresa.

ARTICOLO 7 – PERSONALE IMPIEGATO DAL FORNITORE

1. Il Fornitore è obbligato ad osservare scrupolosamente le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, quelle in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi di riferimento o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 e comunque tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporto di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile.
 2. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro suddetti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.
 3. Per le prestazioni richieste il Fornitore si obbliga ad avvalersi di personale specializzato con contratto di lavoro subordinato ovvero di somministrazione di lavoro ovvero con rapporto di lavoro comunque riconducibile a una delle tipologie contrattuali ammesse dalla Legge n. 183/2014 e successivi Decreti attuativi, nonché di lavoratori autonomi (nel rispetto di quanto previsto all'art. 119, comma 3, del Codice), nei limiti e alle condizioni previsti nel presente contratto e suoi allegati.
 4. È a carico del Fornitore l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, esso adotterà tutti i
-

procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone ad ACI Informatica, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne ACI Informatica da qualsivoglia onere e responsabilità.

ARTICOLO 8 – EXIT STRATEGY E GRACE PERIOD

1. Il Fornitore prende atto che per quel che riguarda l'Exit Strategy ed il relativo Grace Period sarà applicabile la disciplina prevista nel Capitolato tecnico.

ARTICOLO 9 – INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RETRIBUTIVE

1. Ai sensi di quanto previsto all'art. 11, comma 6 del Codice in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario impiegato nell'esecuzione del contratto la Committente trattiene l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 6, del Codice, nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'affidatario impiegato nell'esecuzione del contratto, il Responsabile Unico del Progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.
3. In assenza di risposta allo scadere del termine di cui al comma precedente oppure ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Committente paga, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Fornitore.
4. La Committente predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al precedente comma, la Committente provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

ARTICOLO 10 – CREDITI DI SERVIZIO E PENALI

1. I Crediti di Servizio previsti a fronte degli inadempimenti di cui al precedente articolo 5 dovranno essere richiesti da ACI Informatica, secondo le modalità previste nell'Allegato II - Capitolato Tecnico, entro 30 giorni solari dalla fine del mese in cui si è verificata l'indisponibilità e saranno dedotti dalla fattura successiva, previo il raggiungimento di una soglia minima equivalente a € 1.000 (mille/00).
2. Nell'ipotesi in cui, nell'ambito dei servizi di supporto, si verifichi un ritardo, rispetto ai **tempi di risposta**, previsti nell'Allegato II – Capitolato tecnico, ACI Informatica applicherà al Fornitore una penale pari a:
 - a. per Priorità 1: € 2.500 (duemilacinquecento/00), per ogni quindici minuti di ritardo;
 - b. per Priorità 2: € 1.500 (millecinquecento/00), per ogni ora di ritardo;
 - c. per Priorità 3: € 500 (cinquecento/00), per ogni giorno di ritardo.
3. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione.
4. Il valore complessivo delle penali non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale di cui all'articolo 12 "Corrispettivo", comma 1. Qualora il valore complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga il 10% di tale corrispettivo, la Committente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente

contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.

5. ACI Informatica, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia definitiva di cui al successivo articolo 19 senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo.
6. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, ACI Informatica si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
7. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Fornitore si impegna espressamente a rifondere ad ACI Informatica l'ammontare di eventuali oneri che la stessa ACI Informatica dovesse subire – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità del Fornitore stesso.

ARTICOLO 11 – CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo massimo complessivo, onnicomprensivo, per la fornitura delle Sottoscrizioni, di cui all'art. 2, è pari a € 4.500.000,00. ACI Informatica si riserva l'acquisto durante il periodo di vigenza contrattuale (24 mesi) di attivare esclusivamente il perimetro base richiamato all'interno dell'offerta economica.
2. I predetti corrispettivi contrattuali si riferiscono all'esecuzione della fornitura e dei servizi connessi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. Si precisa che il dettaglio delle quotazioni delle singole Sottoscrizioni è indicato nell'Allegato – Offerta Economica.
3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compresa l'Amministrazione, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
4. Il corrispettivo contrattuale è accettato dal Fornitore in base ai propri calcoli alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.
5. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, ad eccezione della revisione prezzi per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa.
6. Tutti gli importi devono intendersi al netto dell'IVA.

ARTICOLO 12 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1. La fatturazione sarà effettuata elettronicamente secondo il formato "FatturaPA" nei termini previsti dalla normativa vigente
2. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo "Corrispettivo", il fornitore potrà emettere fatture annuali, a decorrere dalla "Data di accettazione della fornitura" di cui al precedente articolo 6 comma 1 lettera a)
3. La fatturazione del corrispettivo relativo alla Fornitura verrà effettuata con riferimento al consuntivo delle forniture oggetto del Contratto correttamente consegnate dall'Appaltatore, collaudate con esito positivo e con positiva conclusione della verifica di conformità, e accettate da ACI Informatica.
4. In particolare, il pagamento del corrispettivo relativo alla Fornitura sarà regolato con la presentazione di fatture emesse dall'Appaltatore in base alle effettive consegne delle

forniture. La consuntivazione approvata costituisce il riferimento per la fatturazione delle attività; in mancanza di approvazione non potranno essere emesse le fatture corrispondenti. Il fornitore non potrà emettere fatture per un importo superiore a quello approvato.

5. Ciascuna fattura elettronica, che dovrà essere emessa e resa disponibile nei termini previsti dalla normativa vigente, dovrà indicare espressamente la causale del pagamento, contenere i riferimenti al Contratto relativi al numero, alla data, e al codice CIG (Codice Identificativo Gara), essere emessa secondo il formato "FatturaPA" nei confronti di: ACI Informatica S.p.A., Via Fiume delle Perle n. 24 – 00144 ROMA, Codice Fiscale: 00405030586, Partita IVA: 00883311003, Codice Univoco della Pubblica Amministrazione N5BL4E.
6. Nella Sezione Dati contratto (2.1.3) della fattura elettronica devono essere valorizzati i seguenti dati:
(2.1.3.2) Numero ordine
(2.1.3.3) Data dell'ordine
(2.1.3.7) Codice CIG
inoltre, nel campo (2.2.2.7) Esigibilità IVA deve essere riportato il valore 'S' del file .xml, a indicare che le fatture sono state emesse in regime di scissione dei pagamenti (split payment) IVA ai sensi dell'art. 17- ter DPR 633/72.
7. Ai fini del pagamento del corrispettivo, e comunque ove vi siano fatture elettroniche in pagamento, ACI Informatica procederà, per quanto di competenza e secondo la normativa vigente, ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che, a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui al presente comma, non venga corrisposta da ACI Informatica, non produrrà alcun interesse.
8. Le suddette fatture elettroniche dovranno essere corredate da una nota dell'Appaltatore attestante la perfetta esecuzione delle prestazioni richieste, il rispetto degli adempimenti previsti e dei livelli di servizio definiti, controfirmate dal responsabile dell'Ufficio interessato dell'Appaltatore stesso.
9. In esito alla positiva conclusione della verifica di conformità, l'importo delle fatture di cui al presente articolo sarà bonificato a 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data della ricezione, i cui estremi identificativi, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate a operare su tale conto, saranno comunicati ad ACI Informatica nei termini di cui all'art. 3, comma 7, della Legge del 13 agosto 2010 n. 136, così come modificata dal D.L. del 12 novembre 2010 n. 187.
10. Il corrispettivo che l'Appaltatore dovrà indicare in fattura elettronica sarà pari al 99,50 % di quello maturato nel periodo di riferimento. La differenza dello 0,50% costituirà la trattenuta ex art. 11 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. che sarà svincolata soltanto in sede di liquidazione finale a conclusione ed accettazione della Fornitura, previa presentazione di regolare fattura.
11. ACI Informatica rientra tra i soggetti nei confronti dei quali si applica la scissione dei pagamenti (split payment) IVA ai sensi dell'art. 17-ter, comma 1bis, del DPR 633/72, così come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 148 del 16/10/2017. Pertanto le fatture elettroniche emesse nei confronti di ACI Informatica dovranno riportare la dicitura "fattura elettronica emessa in regime di scissione dei pagamenti (split payment) IVA ai sensi dell'art. 17-ter DPR 633/72".

12. In ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, ACI Informatica in qualità di società a totale partecipazione pubblica, per ogni pagamento di importo superiore ai limiti di legge, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate-Riscossione (già Equitalia S.p.A.), ai sensi dell'art. 3 del Decreto Ministeriale 40/2008, comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario e sospenda e/o disponga il versamento, totale o parziale, delle somme oggetto di verifica all'Agente della riscossione, ACI Informatica darà seguito a tali prescrizioni e nessuna pretesa, per interessi o altro, potrà essere avanzata nei confronti della stessa ACI Informatica.
13. In caso di contestazione da parte di ACI Informatica i pagamenti saranno sospesi sino alla definitiva verifica di conformità della Fornitura e dell'accertamento della regolarità della Fornitura stessa.
14. In caso di ritardo nei pagamenti oltre il termine suddetto vengono riconosciuti all'Appaltatore gli interessi legali di mora di cui al D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i..

ARTICOLO 13 – TRASPARENZA DEI PREZZI

1. L'Impresa espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
 - d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 16 del Codice al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, o il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi di cui alle lettere c) e d) del precedente comma per tutta la durata del contratto lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e con facoltà della Committente di incamerare la garanzia prestata.
3. Il Fornitore si impegna al rispetto di tutte le previsioni di cui al Patto di integrità.

ARTICOLO 14 – OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

4. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, così come modificato e integrato dal D.L. 187/2010 e dalla relativa legge di conversione 217/2010, tutti i movimenti finanziari relativi alla realizzazione della Fornitura oggetto del Contratto/ Accordo Quadro devono essere registrati dall'Appaltatore su un conto corrente dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni (cd "obbligo di tracciabilità"), con le indicazioni richieste dalla Legge (ad esempio, il Codice CIG – Codice Identificativo Gara - della commessa, da indicare nella causale delle fatture elettroniche emesse, unitamente al

riferimento al Contratto).

5. L'inosservanza dell'obbligo di tracciabilità di cui al precedente comma determina la nullità assoluta del Contratto ai sensi dell'art. 1418 del Codice Civile e dell'art. 3 comma 8 della legge n. 136/2010.
6. In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie relative allo svolgimento della Fornitura oggetto del Contratto siano state eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, si determinerà la risoluzione immediata e di diritto del Contratto stesso.
7. L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, deve darne immediata comunicazione all'ACI Informatica ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma.
8. L'Appaltatore provvederà altresì a comunicare ad ACI Informatica – nei termini di cui all'art. 3 comma 7 della L. 136/2010, così come modificato dal D.L. 187/2010 e dalla relativa legge di conversione 217/2010 - gli estremi identificativi (Codice IBAN) del conto corrente dedicato intestato all'Appaltatore stesso, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate a operare su tale conto. L'Appaltatore dovrà utilizzare il proprio conto corrente dedicato in conformità a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. L'Appaltatore dichiara inoltre che il predetto conto corrente è conforme a quanto previsto dalla L. 136/2010 'Piano straordinario contro le mafie, nonché Delega al Governo in materia di normativa antimafia' e s.m.i.. L'Appaltatore è obbligato a comunicare, sotto la propria esclusiva responsabilità, alla Stazione Appaltante, entro e non oltre 7 giorni, mediante PEC o Raccomandata A.R. da inoltrarsi presso ACI Informatica – Direzione Approvvigionamenti e Centrale di Committenza e Ufficio Amministrazione Finanza e Controllo), via Fiume delle Perle 24, 00144 Roma - ogni modifica relativa agli estremi identificativi del conto corrente indicato, nonché alle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operarvi. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine a eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
9. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, le Parti rinviando alla disciplina dettata dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

ARTICOLO 15 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. L'impresa ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Committente, di mantenere riservati, per tutta la durata del contratto medesimo e per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dalla Committente e/o dall'Amministrazione di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.
2. L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.
3. L'impresa è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto,



si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto

ARTICOLO 16 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

1. ACI Informatica acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dall'Impresa in esecuzione del presente contratto (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi dei prodotti software e dei Sistemi sviluppati, degli elaborati, delle procedure software e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell'ingegno), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall'Impresa o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente contratto.
2. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
3. Il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne ACI Informatica da ogni rivendicazione da parte di titolari o concessionari di brevetti, di diritto d'autore o di diritti di privativa in genere concernenti la fornitura oggetto del Contratto, con obbligo di ottenere a propria cura e spese le cessioni, licenze o autorizzazioni necessarie, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico di ACI Informatica.
4. Qualora venga promossa nei confronti di ACI Informatica azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso, o sulle soluzioni tecniche o di altra natura realizzate o adottate dall'Impresa, quest'ultima manleverà e terrà indenne ACI Informatica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico di ACI Informatica.
5. ACI Informatica si impegna a informare prontamente per iscritto l'Impresa delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma e, in caso di difesa congiunta, riconosce all'Impresa la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto da ACI Informatica.
6. Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui ai precedenti commi, ACI Informatica, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che l'Impresa ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

ARTICOLO 17 – UTILIZZO DELLE APPARECCHIATURE E DEI PRODOTTI SOFTWARE

1. Il Fornitore garantisce, in ogni caso, che tutti i prodotti software utilizzati nell'ambito del presente contratto, ivi compresi quelli installati ab origine nelle apparecchiature (cd. embedded) sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
2. In caso di inadempimento del Fornitore alle obbligazioni di cui ai precedenti comma e/o nel caso in cui non sussistano o vengano meno le garanzie di cui al precedente comma 2, ferma restando la facoltà di ACI Informatica di risolvere il presente contratto, Il Fornitore è obbligata al risarcimento di ogni e qualsiasi danno, in forma specifica o per equivalente.

ARTICOLO 18 – DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità, per tutta la durata del contratto, per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto di ACI Informatica



- e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Ai sensi dell'art. 117, comma 10 del D.Lgs 36/2023 l'Appaltatore ha stipulato una polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi causati nel corso dell'esecuzione dell'appalto avente validità dalla data di stipula del Contratto e per tutta la durata dello stesso. La predetta copertura è costituita mediante Polizza Rct n.°, emessa in data/....../..... dalla Compagnia – con firma regolarmente legalizzata ai sensi di legge - per un massimale contro la responsabilità civile verso terzi di €.....
 3. Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2.
 4. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell'art. 1901 del c.c., la ACI Informatica riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 (sessanta) giorni dal mancato versamento da parte del Fornitore ferma restando la possibilità di ACI Informatica di procedere a compensare quanto versato con i corrispettivi maturati a fronte delle attività eseguite.
 5. Qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2 e qualora ACI Informatica non si sia avvalsa della facoltà di cui al precedente comma, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
 6. Resta fermo che il Fornitore, si impegna a consegnare, annualmente e con tempestività, alla ACI Informatica, la quietanza di pagamento del premio, atta a comprovare la validità della polizza assicurativa prodotta per la stipula del contratto o, se del caso, la nuova polizza eventualmente stipulata, in relazione al presente contratto.

ARTICOLO 19 – GARANZIA DEFINITIVA

1. Il Fornitore ha prestato garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117, comma 1, del Codice costituita mediante _____ emessa da _____. La garanzia, copre tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto ed il risarcimento dei danni derivante dall'eventuale inadempimento delle stesse obbligazioni.
2. La Committente ha inoltre il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito:
 - per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore;
 - per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione dell'appalto.
3. L'Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la predetta garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.
4. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché

- l'operatività della cauzione medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Committente.
5. La Committente ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'Impresa per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
 6. La Committente ha diritto di valersi direttamente della garanzia per l'applicazione delle penali nonché per la soddisfazione degli obblighi come espressi puntualmente nell'ambito del presente contratto.
 7. La Committente potrà richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta della Committente medesima. In caso di inottemperanza la reintegrazione sarà effettuata a valere sui corrispettivi dovuti al Fornitore.
 8. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito dall'art. 117, comma 8, del Codice, previa deduzione di crediti della Committente verso il Fornitore e subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore all'Istituto garante, di un documento, in originale o copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso periodicamente dalla Committente in ragione delle verifiche di conformità svolte. Il fornitore dovrà inviare per conoscenza alla Committente la comunicazione che invia al Garante ai fini dello svincolo.
 9. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità attestante la corretta esecuzione dell'appalto.
 10. Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 117 del Codice.

ARTICOLO 20 – RECESSO

1. Fermo restando quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011, ACI Informatica ha diritto nei casi di
 - a) giusta causa
 - b) reiterati inadempimenti del fornitore, anche se non gravi.di recedere unilateralmente dal contratto in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso. In tal caso, l'Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto all'art. 1671 c.c..
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a) qualora sia stato depositato contro l'Impresa un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; resta salvo quanto previsto dall'art. 124, comma 4, del Codice;
 - b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.
3. La Committente, ai sensi dell'art. 123, commi 1 e 2 del Codice, ha diritto, a suo insindacabile

giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualunque momento, con preavviso non inferiore a venti giorni, da comunicarsi all'Impresa a mezzo PEC previo il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, determinato ai sensi dell'art. 11 dell'Allegato II.14 del Codice. Si precisa che se le attività eseguite superano il valore del 10% del corrispettivo contrattuale massimo, nessun indennizzo sarà dovuto all'Impresa.

4. Nelle fattispecie di cui ai commi precedenti, il Fornitore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.
5. Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad ACI Informatica. ACI Informatica effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni sino a quel momento eseguite.

ARTICOLO 21 – RISOLUZIONE

1. ACI Informatica, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
 - a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto il ricorso ad una nuova procedura ai sensi dell'art. 120 del Codice;
 - b) sono state superate le soglie fissate dalla Committente nel caso di modifiche non sostanziali di cui all'art. 120, comma 1, lett. e), del Codice;
 - c) l'Impresa si è trovata, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all' art. 94, comma 1 del Codice, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura;
 - d) l'Impresa ha commesso, nel corso della procedura, un illecito antitrust definitivamente accertato, ai sensi dell'art. 98, comma 4, lett. a) del Codice;
 - e) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell' art. 258 TFUE;
 - f) ove applicabile, mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente articolo "Danni, responsabilità civile e copertura assicurativa";
 - g) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Committente, ai sensi del precedente articolo "Brevetti industriali e diritto d'autore";
 - h) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R.;
 - i) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all'Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni
 - j) nei casi di cui ai seguenti articoli: "Crediti di servizio e Penali", "Verifica di conformità e accettazione della Fornitura", "Trasparenza dei prezzi", "Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari", "Obblighi di riservatezza", "Brevetti industriali e diritti d'autore", "Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software", "Condizione particolare di risoluzione", "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito", "Codice etico e modello organizzativo. patto di integrità";

Nelle fattispecie di cui al presente comma non si applicano i termini previsti dall' art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241



2. La Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, deve risolvere il presente contratto nei seguenti casi:
 - a) qualora nei confronti dell'impresa sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 D.lgs. n. 159/2011 oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui agli artt. 94 e 95 del Codice o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
 - b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge; Nel caso in cui la Committente accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il presente contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti all'Impresa. L'accertamento viene compiuto mediante relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'Impresa. La Committente contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, la Committente ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto con atto scritto comunicato al Fornitore di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto della Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
3. Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, la Committente assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, la Committente potrà risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
4. In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Committente, a mezzo PEC, per porre fine all'inadempimento, la Committente stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto della Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
5. Nel caso di risoluzione del contratto l'Impresa ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, ai sensi dell'art. 122, comma 5 del Codice.
6. In caso di risoluzione del presente contratto, l'Impresa si impegna, sin d'ora, a fornire a Committente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto.
7. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno la Committente incamererà la garanzia definitiva.
8. Resta fermo quanto previsto all'art. 122 del Codice.

ARTICOLO 22 – CONDIZIONE PARTICOLARE DI RISOLUZIONE



1. Nel caso di nomina del Fornitore, alla stipula o successivamente in fase di esecuzione, a Responsabile o sub responsabile del trattamento, si applica la seguente disciplina. La Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
 - a) nel caso di inosservanza o violazione di qualsiasi obbligo contenuto nella nomina al trattamento dati ovvero in altro atto di natura contrattuale (verbali di affidamento o documentazione tecnica avente rilevanza contrattuale), da parte del Responsabile e/o del Sub Responsabile, e/o del Terzo autorizzato, in ragione della nomina del Fornitore quale Responsabile o Sub Responsabile del trattamento;
 - b) nel caso in cui a seguito di audit, assessment, sopralluoghi e ispezioni svolti da ACI Informatica o da terzi incaricati da Informatica, di cui all'"Allegato Nomina Responsabile del trattamento dati" risultassero insussistenti le garanzie fornite dal Responsabile e/o dal Sub Responsabile, e/o dal Terzo autorizzato, in ragione della nomina del Fornitore quale Responsabile o Sub Responsabile del trattamento;
 - c) nel caso in cui, a fronte della diffida di ACI Informatica comunicata a seguito di audit, assessment, sopralluoghi e ispezioni svolti della stessa ACI Informatica o da terzi autorizzati nei confronti del Fornitore, non siano adottate dal Responsabile e/o dal Sub Responsabile, e/o dal Terzo autorizzato, in ragione della nomina del Fornitore quale Responsabile o Sub Responsabile del trattamento
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel Contratto, costituisce causa di risoluzione l'impossibilità sopravvenuta della prestazione prevista nei casi di cui al successivo art. "Forza maggiore".

Sarà onere del Fornitore che invoca la risoluzione del contratto ai sensi del predetto articolo, dimostrare che la prestazione è divenuta effettivamente impossibile per gli eventi di Forza Maggiore di cui al successivo art. "Forza Maggiore". Nel caso in cui il Committente non contesti la domanda di risoluzione proposta dal Fornitore, il contratto si intenderà risolto ai sensi e per gli effetti degli articoli 1256 e 1463 c.c., senza che nessuna delle parti possa pretendere dall'altra alcunché, in termini di risarcimento danni, indennizzo, rimborso costi o altro. Nel caso in cui il Committente contesti la domanda di risoluzione proposta dal Fornitore per impossibilità sopravvenuta della prestazione, ai sensi dell'art. 1256 c. c., la stessa valuterà l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento da parte del Fornitore ai fini dell'adozione dei provvedimenti di sospensione di cui al successivo art. "Forza maggiore", dell'applicazione delle penali di cui all'art. 12 e/o dei rimedi risolutivi, previsti all'art. 24.

ARTICOLO 23 – INCOMPATIBILITÀ

1. Il Fornitore dichiara espressamente ed irrevocabilmente che la conclusione del Contratto avviene nel rispetto delle previsioni di cui all' art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001.
2. Qualora non risultasse conforme al vero la dichiarazione resa, il Fornitore prende atto e accetta che si applicheranno le conseguenze previste dalla predetta normativa.

ARTICOLO 24 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

1. È fatto divieto all'Impresa di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, nu. 2, lettera d) del Codice.
2. L'Impresa può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 120, comma 12, del Codice. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate

- mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Committente. Si applicano, invece, le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
3. È fatto, altresì, divieto all'Impresa di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
 4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
 5. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

ARTICOLO 25 – CODICE ETICO E MODELLO ORGANIZZATIVO. PATTO DI INTEGRITÀ

1. L'Appaltatore dichiara di aver preso visione e di impegnarsi a rispettare e a far osservare ai soggetti che operano, per conto dell'Appaltatore stesso, in relazione all'esecuzione del Contratto, tutte le prescrizioni contenute nel Piano di Prevenzione della Corruzione, nel Modello Organizzativo e nel Codice Etico adottato da ACI Informatica ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e pubblicato sul sito di ACI Informatica www.informatica.aci.it, nella sezione Trasparenza, e sul Portale Acquisti. L'inosservanza delle suddette prescrizioni costituirà inadempienza agli obblighi del Contratto, e legittimerà ACI Informatica a valutare l'adozione delle opportune misure di tutela, tra cui la risoluzione di diritto del Contratto stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, fermo restando il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
2. L'Appaltatore dichiara, altresì, di aver preso visione e di impegnarsi a rispettare e a far osservare ai soggetti che operano, per conto dell'Appaltatore stesso, in relazione all'esecuzione del presente Contratto, tutte le prescrizioni contenute nel "Patto di Integrità" pubblicato sul sito di ACI Informatica www.informatica.aci.it, nella sezione trasparenza, e sul Portale Acquisti, la cui inosservanza legittimerà ACI Informatica a valutare l'adozione delle misure di tutela in esso previste, tra cui la risoluzione di diritto del Contratto stesso e la segnalazione dei fatti all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

ARTICOLO 26 – ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Il presente Contratto e i relativi allegati sono soggetti, ai sensi dell'articolo 2 della tariffa, parte prima, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, all'imposta di bollo di euro 250,00 secondo quanto indicato nell'Allegato I.4 del D.Lgs. 36/2023. Il presente Contratto è altresì soggetto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 5, comma 2, e 21 del D.P.R. n. 131/1986, all'imposta di registro.
2. Le spese di registrazione (i.e., imposta di registro e di bollo) sono a carico dell'Appaltatore e vengono assolte direttamente da quest'ultimo al momento della registrazione del Contratto presso l'Agenzia delle Entrate, cui l'Appaltatore è tenuto a provvedere entro 10 giorni dalla sottoscrizione del Contratto stesso, dandone adeguata evidenza ad ACI Informatica S.p.A.
3. Limitatamente all'imposta di registro, in caso di applicazione delle penali, la stessa verrà assolta da ACI Informatica S.p.A. addebitando il relativo importo all'Appaltatore a valere sui pagamenti successivi ovvero sulla rata di saldo.
4. Resta inteso che tutte le eventuali ulteriori spese di bollo e di registro dovute, sin dall'origine o in caso d'uso, ivi comprese quelle non espressamente contemplate dalla presente disposizione, sono a carico dell'Appaltatore che dovrà provvedere al loro assolvimento nei termini di legge.
5. Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come

modificato dal D. L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017.

ARTICOLO 27 – FORO ESCLUSIVO

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

ARTICOLO 28 – SUBINGRESSO NEL CONTRATTO

1. L'Impresa prende atto che, sulla base di una comunicazione scritta di ACI Informatica, l'Amministrazione beneficiaria del servizio/fornitura potrà subentrare, in ogni momento, senza alcun onere aggiuntivo al di fuori di quelli derivanti dalle vigenti disposizioni tributarie, alla Committente stessa nel presente contratto. Essa si impegna, fin da ora, a compiere, in tale ipotesi, tutte le relative formalità nei tempi e nei modi richiesti dall'Amministrazione
2. L'Impresa si impegna, ora per allora, ad accettare, nell'ipotesi suddetta, le clausole usualmente inserite dalla Pubblica Amministrazione nei contratti stipulati con i suoi fornitori.

ARTICOLO 29 – CLAUSOLA BEST CONSUMER

1. L'Impresa dichiara di aver applicato al contratto le migliori condizioni economiche, normative e tecnologiche riservate alla sua primaria clientela. In caso la Committente avesse evidenza della mendacità di tale dichiarazione, avrà diritto di ottenere dall'Impresa il risarcimento dei danni subiti nonché di esercitare la risoluzione del contratto con effetto immediato, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., eventualmente affidando a terzi l'esecuzione del servizio in danno dell'Impresa senza che questa possa, a tale titolo, avanzare alcuna pretesa nei confronti della Committente.

ARTICOLO 30 – FORZA MAGGIORE

1. Costituisce forza maggiore il verificarsi di eventi o circostanze ("Eventi di Forza Maggiore"), quali, incendi, uragani, terremoti, conflitti bellici, pandemie, che impediscono ad una parte di eseguire una o più obbligazioni contrattuali, se e nella misura in cui la parte che subisce l'impedimento ("la Parte Interessata") prova tutte le seguenti condizioni:
 - a) che l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
 - b) che esso non avrebbe ragionevolmente potuto essere previsto al momento della conclusione del contratto;
 - c) che gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere ragionevolmente evitati o superati dalla Parte Interessata
2. Al verificarsi di un Evento di Forza Maggiore, ai sensi e per gli effetti di cui artt. 1218 e 1258 cod. civ., il Fornitore non sarà ritenuto responsabile dell'inadempimento o del ritardato adempimento, e non si potrà procedere all'applicazione delle penali, di cui all'art. 12 e/o alla risoluzione del contratto per inadempimento di cui all'art. 24. Al fine di non incorrere in responsabilità, il Fornitore avrà l'obbligo di comunicare al Committente che intende avvalersi della causa esimente prevista nel presente articolo, motivando e documentando le circostanze di fatto che impediscono il corretto adempimento delle prestazioni contrattuali, le obbligazioni sul cui adempimento impattano i predetti eventi, le ragioni per le quali tali circostanze non erano prevedibili al momento della stipula del Contratto e non erano evitabili con la dovuta diligenza, le misure di mitigazione dell'impatto che ha adottato o intende adottare e i nuovi termini e modalità di adempimento, nonché ogni informazione/documentazione utile per



consentire al Committente la valutazione dei presupposti per l'applicazione della disciplina della Forza Maggiore prevista nel presente articolo.

3. Qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano solo parzialmente l'adempimento delle prestazioni contrattuali, il Fornitore sarà tenuto, in linea con l'art. 121, comma 5, del Codice, a rispettare le prescrizioni contrattuali in relazione alle prestazioni la cui esecuzione non sia resa impossibile dai predetti eventi; qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano totalmente la prestazione, il Committente potrà disporre la sospensione delle prestazioni contrattuali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 121, comma 1 del Codice per il periodo strettamente necessario alla cessazione degli Eventi di Forza Maggiore. È fatto obbligo al Fornitore comunicare al Committente tempestivamente la cessazione degli eventi di Forza Maggiore, affinché il Committente disponga la ripresa dell'esecuzione e indichi i nuovi termini contrattuali e/o le diverse modalità di esecuzione della prestazione. La ripresa dell'esecuzione delle prestazioni dovrà essere formalizzata mediante redazione del verbale di ripresa in cui dovranno essere indicati anche i nuovi termini di esecuzione e/o le diverse modalità di esecuzione.
4. Qualora la sospensione duri per un periodo che rende non più di interesse dell'Amministrazione l'esecuzione della prestazione sospesa, è facoltà del Committente recedere dal contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 23.
5. Qualora l'evento di Forza maggiore determini l'impossibilità della prestazione, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 25.

Roma, li _____

Committente

L'Impresa

il legale rappresentante

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: art. 1 "Oggetto del contratto", art. 3 "Durata contrattuale", art. 6 "Verifica di conformità e accettazione della fornitura", art. 7 "Personale impiegato dal Fornitore", art. 9 "Inadempienze contributive e retributive", art. 10 "Crediti di servizio e penali", art. 11 "Corrispettivo", art. 12 "Fatturazione e pagamento", art. 14 "Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari", art. 15 "Obblighi di riservatezza", art. 18 "Danni, Responsabilità Civile e polizza assicurativa", art. 19 "Garanzia definitiva", art. 20 "Recesso", art. 21 "Risoluzione", art. 22 "Condizione particolare di risoluzione", art. 24 "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito", art. 25 "Codice etico e modello organizzativo. Patto di integrità", art. 27 "Foro esclusivo", art. 28 "Subingresso nel contratto", art. 29 "Clausola Best Customer", art. 30 "Forza Maggiore".



L'Impresa
il legale rappresentante

ACI INFORMATICA S.p.A.

Capitolato per il rinnovo delle sottoscrizioni per il sistema Enterprise di Service Management aziendale e dell'ecosistema ACI

Codice affidamento: SEF0676S26

Codice ID:6579605

Rinnovo e ampliamento delle sottoscrizioni ServiceNow

Capitolato Tecnico

Sommario

1	Introduzione	3
1.1	Scenario Attuale.....	3
1.2	Contesto strategico e modello operativo.....	4
2	Oggetto dell'appalto.....	4
2.1	Sottoscrizioni ServiceNow.....	4
2.2	Supporto Impact Guided	6
3	Durata della fornitura e piano di transizione.....	6
3.1	Durata.....	6
3.2	Exit strategy	6
4	Livelli di Servizio e Modalità di Supporto.....	7
5	Organizzazione e Verifica di Conformità	8
5.1	Responsabile della Fornitura e modalità di comunicazione	8
5.2	Verifica di conformità.....	8
5.3	Qualificazione dei Servizi Cloud (Requisiti ACN)	8
5.4	Ordinativi e attivazione delle sottoscrizioni opzionali.....	9

1 Introduzione

L'Automobile Club d'Italia (ACI) è un ente pubblico non economico a base associativa, rappresenta e tutela gli interessi generali dell'automobilismo italiano, promuovendone e favorendone lo sviluppo in ambito nazionale e internazionale e realizzando iniziative volte alla diffusione di una cultura della mobilità coerente con i principi della sostenibilità ambientale, della sicurezza stradale, dell'accessibilità e della valorizzazione del territorio.

Nell'ambito delle funzioni pubbliche attribuitegli, ACI gestisce, su delega dello Stato, i servizi relativi al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) e al Registro dei Veicoli Esteri (REVE). Il PRA assicura la pubblicità legale della proprietà, dei diritti reali e degli altri vincoli relativi ai veicoli, contribuendo alla certezza e alla sicurezza della loro circolazione giuridica.

ACI svolge inoltre attività e servizi in materia di fiscalità automobilistica. In particolare, nelle Regioni e nelle Province autonome convenzionate, fornisce assistenza ai cittadini e supporta le amministrazioni competenti nella gestione delle tasse automobilistiche, secondo le funzioni e le modalità definite dalle rispettive convenzioni.

ACI Informatica S.p.A. è una società in house interamente partecipata da ACI, alla quale sono affidate attività di assistenza e supporto a favore di ACI e della relativa Federazione, nonché la progettazione, la realizzazione, la gestione e l'evoluzione delle procedure, delle infrastrutture e dei servizi informatici e telematici necessari sia all'automazione dei processi interni sia all'erogazione dei servizi destinati ai cittadini, alle amministrazioni pubbliche e agli altri soggetti istituzionali.

1.1 Scenario Attuale

ACI Informatica utilizza la piattaforma ServiceNow come soluzione centrale di Enterprise Service Management (ESM) per la gestione dei processi aziendali di IT Service Management (ITSM), e intende rinnovare le relative sottoscrizioni, in scadenza il 31 dicembre 2026, al fine di garantire la continuità operativa, mantenere un'architettura applicativa semplificata e favorire un'efficace integrazione tra i processi e gli strumenti aziendali.

La scelta della piattaforma ServiceNow è stata formalizzata nel 2023, a seguito dell'aggiudicazione di una procedura di gara avente ad oggetto sia l'individuazione della piattaforma tecnologica sia l'acquisizione dei servizi necessari alla sua configurazione e integrazione nel contesto dei processi e dei sistemi aziendali.

In linea con l'evoluzione strategica del Gruppo, la piattaforma è destinata ad operare come un ecosistema tecnologico multi-cliente, basato sull'architettura ServiceNow Domain Separation, configurazione che consentirà ad ACI Informatica di estendere l'erogazione dei servizi ESM alle altre società del Gruppo ACI, essendo considerata uno degli strumenti abilitanti per la gestione integrata, standardizzata e segregata dei servizi e dei processi IT ed ESM erogati da ACI Informatica in favore delle società del Gruppo ACI, nel rispetto dei rispettivi ruoli e responsabilità, dei requisiti di sicurezza e protezione dei dati e dei necessari meccanismi di separazione logica e organizzativa.

1.2 Contesto strategico e modello operativo

In considerazione del proprio ruolo nell'ambito del Gruppo ACI e, più in generale, quale partner tecnologico per la trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione, ACI Informatica ha avviato il percorso di qualificazione come Managed Service Provider della piattaforma ServiceNow.

Tale percorso è finalizzato a consentire ad ACI Informatica di erogare servizi ESM a favore di una pluralità di soggetti, attraverso un modello di servizio centralizzato, scalabile e segregato.

La qualificazione MSP in fase di acquisizione costituisce pertanto un elemento del modello operativo e strategico di ACI Informatica e non rientra nell'oggetto della presente fornitura. Essa rappresenta, tuttavia, il contesto di riferimento nell'ambito del quale dovranno essere assicurate la continuità delle sottoscrizioni, l'evoluzione della piattaforma e la disponibilità delle funzionalità necessarie all'erogazione di servizi multi-cliente.

In tale prospettiva, ACI Informatica intende:

- rendere disponibili ambienti o configurazioni dedicate ai diversi clienti e soggetti istituzionali serviti;
- adottare le funzionalità tecnologiche necessarie a supportare un modello di erogazione multi-cliente;
- garantire l'evoluzione tecnologica della piattaforma e l'accesso alle funzionalità rese disponibili dal produttore;
- valutare, ove consentito dall'offerta ServiceNow e richiesto da specifici vincoli normativi o infrastrutturali, modelli di deployment alternativi;
- utilizzare la funzionalità di Domain Separation per assicurare la segregazione logica dei dati, dei processi e delle configurazioni tra le diverse entità servite, mantenendo al contempo la standardizzazione tecnologica e il governo centralizzato dei servizi.

2 Oggetto dell'appalto

2.1 Sottoscrizioni ServiceNow

La presente procedura ha per oggetto il rinnovo e l'ampliamento delle sottoscrizioni ServiceNow necessarie alla continuità e all'evoluzione della piattaforma ESM di ACI Informatica e al supporto del relativo modello operativo multi-cliente, la cui adozione prevede il percorso di qualificazione di Managed Service Provider (MSP) come elemento del contesto strategico e non forma oggetto della presente procedura. Le sottoscrizioni necessarie e quelle attivabili solo su espressa richiesta nella tipologia, nella quantità, per il periodo necessario nel corso della durata del contratto, sono riportate nella tabella successiva:

Codice Prodotto	Descrizione Prodotto	Metrica	Quantità Base	Quantità Opzionale
PROD28704	CSM advanced	UU	1620	300

PROD29028	ITOM prime	SU	2100	2100
PROD16951	Strategic Portfolio Management Standard	SPM User	150	
PROD20826	Security Operations Enterprise - VR	Devices	2100	2100
PROD12492	Agile Team	Module	1	
PROD24404	Impact Guided	Success	1	
PROD29262	Integrated Risk Management Advanced	IRM Operator		10
PROD29264	Integrated Risk Management Lite Operator	IRM Lite		10
PROD29395	Strategic Portfolio Management Prime	SPM User		150
PROD29067	Software Asset Management Advanced	SU		4000
PROD29023	Hardware Asset Management Advanced	SU		4000
PROD29406	Collaborative Work Management Advanced	User		500
PROD28588	Tenon Core Platform	Platform		1
PROD28595	Tenon Email 5M	Tx		1
PROD28610	Tenon Global SMS - 100K	Tx		1
PROD28697	raptor DB	Instance		1

Tabella 1: Sottoscrizioni ServiceNow

2.2 Supporto Impact Guided

Nell'ambito delle Sottoscrizioni è richiesta l'attivazione e la fornitura del servizio ServiceNow Impact Guided, quale servizio di supporto e accompagnamento finalizzato a favorire l'adozione, l'evoluzione e l'ottimizzazione della Piattaforma ServiceNow. Il servizio dovrà includere almeno le seguenti componenti::

- Supporto Tecnico Avanzato (Guided): accesso continuativo al supporto tecnico ServiceNow, con copertura 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e 365 giorni all'anno, con i livelli di servizio richiesti al capitolo 4.
- Accesso al Catalogo degli Acceleratori (Guided): possibilità di usufruire di pacchetti di servizi e attività specialistiche, finalizzati ad accelerare il raggiungimento degli obiettivi operativi, supportare la preparazione agli upgrade, migliorare la sicurezza e le prestazioni della soluzione e favorire l'adozione delle funzionalità della Piattaforma.Customer
- Success Manager: assegnazione di una figura di riferimento per il coordinamento del servizio Impact Guided, con il compito di supportare la pianificazione delle attività, orientare l'utilizzo degli Acceleratori e degli altri contenuti inclusi nel pacchetto, facilitare il raccordo con le competenti strutture ServiceNow e verificare periodicamente l'avanzamento rispetto agli obiettivi concordati.

3 Durata della fornitura e piano di transizione

3.1 Durata

La durata iniziale del contratto è pari a 24 mesi, decorrenti dalla data di attivazione delle sottoscrizioni, prevista per il 01/01/2027. ACI Informatica si riserva la facoltà di esercitare un'opzione di prosecuzione contrattuale per ulteriori 24 mesi, alle medesime condizioni tecniche ed economiche, previa verifica della regolare esecuzione delle prestazioni e dell'interesse pubblico al proseguimento del rapporto contrattuale.

3.2 Exit strategy

Alla cessazione o scadenza delle sottoscrizioni, ACI Informatica potrà richiedere la restituzione dei Customer Data secondo le modalità e nei termini previsti dalla documentazione contrattuale ServiceNow applicabile. Il Fornitore dovrà assicurare il supporto necessario all'esportazione dei dati, degli allegati e, ove tecnicamente previsto dalla piattaforma, delle configurazioni, nei formati resi disponibili da ServiceNow.

Successivamente alla cessazione o scadenza delle sottoscrizioni, le Customer Instance, comprensive delle istanze di produzione e di sub-produzione e dei relativi Customer Data, saranno mantenute per un periodo non inferiore a 45 giorni e non superiore a 90 giorni. Il processo di retirement delle istanze avrà inizio non prima della cessazione o scadenza delle sottoscrizioni.

Entro il periodo massimo di retention applicabile, i dati saranno cancellati e le relative istanze definitivamente dismesse.

Durante il periodo contrattuale, i full backup saranno conservati per un periodo minimo di 14 giorni, mentre i backup differenziali giornalieri saranno conservati per un periodo minimo di 7 giorni. Successivamente alla cessazione delle sottoscrizioni, i dati eventualmente presenti nelle copie di backup saranno assoggettati al processo di retention e cancellazione previsto dalle politiche ServiceNow applicabili.

I log applicativi, di transazione e infrastrutturali contenenti dati gestiti da ACI Informatica sulla piattaforma saranno cancellati secondo i periodi di retention applicabili al servizio. Il Fornitore dovrà, su richiesta di ACI Informatica, fornire informazioni aggiornate sui relativi periodi di conservazione.

Su richiesta di ACI Informatica, il Fornitore dovrà fornire evidenza della conclusione del processo di cancellazione e retirement nei limiti e secondo le modalità concordate.

Al momento della scadenza naturale del contratto, il Fornitore non avrà più titolo per emettere fatture, in quanto deve intendersi attivato il Grace Period, per un periodo massimo di 30 giorni, durante il quale Aci Informatica si riserva di procedere al rinnovo del contratto, anche con altro service provider di cloud, ovvero alla migrazione dei servizi (Exit Strategy) senza alcun onere aggiuntivo.

4 Livelli di Servizio e Modalità di Supporto

È richiesta una disponibilità dell'istanza di produzione pari al 99,8%, calcolato su base mensile per il mese solare.

Il Fornitore si impegna a rispettare i livelli di servizio definiti per il supporto Impact Guided per l'analisi dei malfunzionamenti, con i seguenti tempi di **initial target response** garantiti in base al livello di severità (Priorità) assegnato da ACI Informatica

Priorità	Descrizione	initial target response
Priorità 1	Difetto che renda un'istanza non accessibile agli utenti autorizzati	30 minuti
Priorità 2	Difetto che causa il malfunzionamento di una funzione critica	2 ore
Priorità 3	Difetto che impedisca in modo significativo il lavoro o l'avanzamento	1 giorno lavorativo
Priorità 4	Difetto che non impedisca in modo significativo il lavoro o l'avanzamento	2 giorni lavorativi

Tabella 2: Livelli di servizio richiesti

5 Organizzazione e Verifica di Conformità

5.1 Responsabile della Fornitura e modalità di comunicazione

Il Fornitore comunicherà la composizione dell'account team, che prevederà ruoli di referenti per le attività previste dal presente Capitolato Tecnico, con la responsabilità di gestire e risolvere tutte le problematiche tecniche e contrattuali legate al corretto svolgimento della fornitura affinché ACI Informatica, nella persona del proprio RUP, possa farvi riferimento per ogni aspetto riguardante l'erogazione delle prestazioni contrattuali.

Il Fornitore dovrà comunicare per ogni membro dell'account team:

- un indirizzo di posta elettronica che, salvo cause di forza maggiore, sarà utilizzato in fase di esecuzione del contratto, come canale esclusivo per la trasmissione della documentazione e lo scambio delle comunicazioni di rilevanza contrattuale;
- un numero di telefono e un indirizzo di e-mail ai quali potrà essere inviata ogni comunicazione relativa all'esecuzione dei servizi.

Resta inteso che, per tutta la durata contrattuale, il Fornitore dovrà garantire la piena funzionalità dei suddetti mezzi di comunicazione, segnalando tempestivamente ad ACI Informatica eventuali modifiche e/o anomalie.

ACI Informatica provvederà a comunicare un proprio indirizzo PEC, un numero di telefono e un indirizzo di e-mail all'Operatore Economico.

5.2 Verifica di conformità

ACI Informatica procederà alla verifica di conformità della fornitura, con particolare riferimento all'attivazione delle Sottoscrizioni entro il termine di 30 giorni dalla data di disponibilità delle stesse, e mediante controlli a campione per verificare il costante mantenimento dei Livelli di Servizio dichiarati.

5.3 Qualificazione dei Servizi Cloud (Requisiti ACN)

I servizi cloud (SaaS) oggetto della presente fornitura dovranno essere erogati nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di cybersicurezza e di qualificazione dei servizi cloud destinati alla Pubblica Amministrazione, nonché delle disposizioni e dei provvedimenti emanati dall'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN).

Il servizio ServiceNow oggetto della fornitura dovrà risultare qualificato ai sensi della disciplina ACN applicabile, con un livello adeguato alla classificazione dei dati e dei servizi interessati, e tale qualificazione dovrà essere mantenuta per l'intera durata contrattuale.

Il Fornitore dovrà garantire che il servizio oggetto della fornitura risulti conforme ai requisiti ACN applicabili al momento della stipula del contratto e che tale conformità sia mantenuta, senza soluzione di continuità, per l'intera durata contrattuale.

Il Fornitore dovrà comunicare tempestivamente ad ACI Informatica qualsiasi variazione relativa:

- allo stato della qualificazione del servizio, ivi inclusi eventuali casi di sospensione, revoca o modifica del livello di qualificazione;
- al soggetto ServiceNow cui risultano riferiti gli adempimenti di qualificazione e certificazione;
- alla regione di hosting o all'infrastruttura utilizzata per l'erogazione del servizio;
- ad altri elementi suscettibili di incidere sulla sicurezza del servizio o sulla conformità ai requisiti ACN.

Il Fornitore dovrà altresì garantire **l'osservanza delle disposizioni applicabili in materia di localizzazione dei dati e di eventuale trasferimento degli stessi verso Paesi terzi**, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), della normativa nazionale applicabile e dei requisiti e vincoli previsti dalla disciplina ACN in relazione alla classificazione dei dati e dei servizi trattati da ACI Informatica.

In caso di perdita, sospensione o mancato mantenimento della qualificazione richiesta durante l'esecuzione dell'appalto, ovvero qualora intervengano variazioni che rendano il servizio non più conforme ai requisiti normativi applicabili, ACI Informatica si riserva la facoltà di adottare le misure previste dalla documentazione contrattuale, inclusa, ove ne ricorrano i presupposti, l'attivazione delle procedure di Exit Strategy e la risoluzione anticipata del contratto, fermo restando il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

5.4 Ordinativi e attivazione delle sottoscrizioni opzionali

Il RUP nominato ove ritenesse necessario invierà ordinativi per attivare le quantità opzionali necessarie e l'Operatore Economico dovrà entro 10gg lavorativi dalla ricezione dell'ordine dare evidenza sulla data effettiva di attivazione delle sottoscrizioni.

ACI Informatica potrà richiedere la sostituzione, totale o parziale, delle sottoscrizioni Security Operations Enterprise - VR (PROD20826) e Strategic Portfolio Management Standard (PROD16951) con le sottoscrizioni opzionali non attive. La richiesta dovrà essere formulata per iscritto con almeno 60 giorni di preavviso rispetto alla data di fatturazione della seconda annualità e avrà efficacia a decorrere dall'inizio della medesima annualità. La sostituzione non potrà determinare una riduzione del valore annuale complessivo delle sottoscrizioni rispetto a quello previsto in assenza della sostituzione.

Sonia Pisani

Firmato da SONIA
PISANI
Data: 17/09/2026
09:26:27 CEST

ATTO DI NOMINA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, co. 4 del Regolamento (UE)

2016/679

VISTO il contratto CIG n. stipulato in data, avente ad oggetto *[specificare l'oggetto del contratto]* (di seguito "**Contratto**") con cui **ACI Informatica S.p.A.** ha affidato le attività ivi descritte alla Società (di seguito "**Fornitore**");

PREMESSO che ACI Informatica ha stipulato con AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA ("ACI" o "il Titolare") un *Accordo di Collaborazione per l'affidamento dei servizi in regime di in house providing* (di seguito "Accordo Quadro") con il quale ACI Informatica, nell'ambito del rapporto *in house* con ACI, garantisce a quest'ultima servizi informatici, di telecomunicazione e di marketing, nonché altri servizi di natura non informatica a supporto e nell'interesse di ACI stesso;

CONSIDERATO che per l'esecuzione dell'Accordo Quadro, ACI Informatica tratta, in qualità di Responsabile del trattamento ex art. 28 GDPR, dati personali di cui ACI è titolare e che, con solo riferimento ai dati personali contenuti nell'archivio Tasse, ACI Informatica opera in qualità di Sub-responsabile, in virtù dell'accordo tra le Regioni, titolari del trattamento e ACI, responsabile del trattamento;

CONSIDERATO che, nell'esecuzione del medesimo Contratto, il Fornitore può pertanto trattare sia dati personali di cui ACI Informatica è Titolare, sia dati personali trattati da ACI Informatica per conto di ACI e, ove applicabile limitatamente ai trattamenti relativi alle Tasse, nell'ambito della predetta catena con le Regioni;

CONSIDERATO che anche le attività oggetto del Contratto comportano il trattamento di dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito "**GDPR**" o "Regolamento") nonché del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice Privacy"), nell'ambito dei diversi ruoli sopra richiamati;

VISTO, in particolare, l'art. 4, co.1, n. 7) del GDPR, che individua il Titolare del trattamento ne "*la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali [...]*" e visto altresì l'art. 4, co.1, n. 8) del Regolamento, che identifica il Responsabile del trattamento ne "*la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento*";

VISTO l'art. 28, co.1 del GDPR, secondo cui "*qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato*";

VISTO l'art. 28, co. 4 del GDPR secondo cui "*quando un responsabile del trattamento ricorre a un altro responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare*

del trattamento, su tale altro responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel contratto o in altro atto giuridico tra il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento di cui al paragrafo 3, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento. Qualora l'altro responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il responsabile iniziale conserva nei confronti del titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile”;

CONSIDERATO che il Fornitore ha dichiarato di essere in grado di assicurare idonee ed adeguate garanzie in termini di conoscenza specialistica, affidabilità, risorse, nonché in ordine all'adozione di misure tecniche, logiche ed organizzative per assicurare che i trattamenti dei dati personali correlati all'esecuzione del Contratto siano conformi alle esigenze del Regolamento e, dunque, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento stesso.

ACI Informatica S.p.A., con sede legale in Via Fiume delle Perle, 24, Roma, Cod. Fisc. 00405030586, P.IVA 00883311003, in persona del Rappresentante legale pro tempore, (di seguito “ACI Informatica”), in qualità di Titolare del trattamento per i trattamenti di propria competenza e, per i trattamenti svolti per conto di terzi, in qualità di Responsabile o, ove applicabile, Sub-responsabile del trattamento

designa

....., cod. fisc. / p. iva:, in persona del [*specificare ruolo*]
Dott....., con sede legale in (...), n. - che accetta – (di seguito “Fornitore”):

- quale **Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR**, con riferimento ai trattamenti di dati personali effettuati per conto di ACI Informatica quale Titolare;
- quale **Sub-responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28, par. 4, GDPR**, con riferimento ai trattamenti effettuati nell’ambito dei servizi resi da ACI Informatica per conto di ACI e, ove applicabile limitatamente ai trattamenti relativi alle Tasse, nell’ambito della catena di trattamento che coinvolge le Regioni.

Il Fornitore effettua i trattamenti di dati personali necessari per lo svolgimento delle attività disciplinate dal Contratto nel ruolo di Responsabile o Sub-responsabile, in funzione della titolarità dei dati e della relativa catena di trattamento come sopra individuata.

Le disposizioni del presente Atto si applicano a entrambi i ruoli, in quanto compatibili e secondo le istruzioni documentate impartite da ACI Informatica nell’ambito del ruolo da essa di volta in volta ricoperto.

In particolare, il trattamento dei dati personali è così individuato:

- **Oggetto:** Gestione in cloud della piattaforma ServiceNow ed erogazione dei servizi di assistenza sulla stessa.

- **Durata:** dalla data di stipula del Contratto fino alla data di cessazione del Contratto stesso; scaduto il Contratto, il Sub-Responsabile non sarà più autorizzato ad eseguire i trattamenti di dati personali correlati all'esecuzione del Contratto stesso e il presente Atto di nomina cesserà a completamento dell'incarico.
- **Finalità:** erogazione e gestione della piattaforma ServiceNow utilizzata da ACI Informatica per la gestione dei processi di Enterprise Service Management (ESM), nonché svolgimento delle attività di hosting, manutenzione, sicurezza, aggiornamento e assistenza tecnica della piattaforma, con eventuale accesso ai dati personali esclusivamente nella misura necessaria all'esecuzione dei servizi contrattualmente previsti e secondo le istruzioni documentate del Titolare del trattamento.
- **Tipologia di dati personali trattati:** Dati personali comuni, tra cui dati identificativi e anagrafici (ad es. nome, cognome, codice fiscale), dati di contatto (ad es. indirizzo e-mail, recapiti telefonici), dati relativi all'organizzazione o al rapporto professionale/lavorativo, dati relativi a clienti, utenti, soci, cittadini, dipendenti e personale di fornitori e soggetti terzi coinvolti nell'erogazione dei servizi, nonché dati e informazioni connessi alle richieste di assistenza e alla gestione dei relativi ticket.
 - Categorie particolari di dati personali ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679, in particolare dati relativi alla salute, che possono essere trattati nell'ambito di specifici procedimenti o richieste di assistenza (ad es. documentazione relativa a disabilità o esenzioni connesse a condizioni di salute).
 - Dati personali relativi a condanne penali, reati e connesse misure di sicurezza ai sensi dell'art. 10 del GDPR, ove presenti; dati personali contenuti in atti, documenti e informazioni soggetti a specifici obblighi di riservatezza e, ove applicabile, al segreto previsto dall'art. 329 c.p.p.
 - La piattaforma consente inoltre l'inserimento di informazioni in campi a testo libero e il caricamento di documenti e allegati da parte degli utenti. Tali contenuti possono pertanto includere, in funzione della specifica richiesta o del procedimento gestito, ulteriori dati personali comuni e, ove necessario, categorie particolari di dati personali ai sensi dell'art. 9 GDPR.
 - Possono inoltre essere trattati dati tecnici e di utilizzo della piattaforma, quali identificativi utente, dati relativi agli accessi, log applicativi, informazioni sulle attività svolte e dati necessari alla gestione, sicurezza e tracciamento delle operazioni effettuate sulla piattaforma.
- **Categorie di interessati:** Dipendenti e collaboratori di ACI Informatica, ACI e delle altre società del Gruppo ACI; personale, collaboratori e referenti dei fornitori che erogano servizi di assistenza; Soci ACI; cittadini; clienti business di ACI e relativi referenti; utenti e soggetti che richiedono assistenza o i cui dati personali siano contenuti nelle richieste, nei ticket, nei campi a testo libero o nella documentazione allegata alla piattaforma.

Per la durata di validità del Contratto e per le attività in esso disciplinate, il Fornitore, in relazione ai trattamenti per i quali opera rispettivamente quale Responsabile o Sub-responsabile e tenendo conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, della tipologia di dati personali trattati, delle categorie di interessati nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche, si impegna nei confronti di ACI Informatica a:

1. trattare i dati personali in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto dei principi e delle disposizioni previsti dal Regolamento, dal Codice Privacy, dagli indirizzi e dai provvedimenti a carattere generale emanati dal Garante per la protezione dei dati personali in materia di protezione

dei dati personali e da ogni altra vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, nonché nel rispetto dei diritti e della dignità degli interessati;

2. non trasferire, né in tutto né in parte, in un Paese terzo o a un'organizzazione internazionale i dati personali trattati ai sensi del Contratto, senza la previa autorizzazione di ACI Informatica e nel rispetto delle istruzioni e delle condizioni applicabili alla relativa catena di trattamento;
3. attenersi alle istruzioni documentate fornite da ACI Informatica, anche in caso di eventuale trasferimento di dati personali verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o la normativa nazionale; in tal caso, il Fornitore si impegna a informare ACI Informatica circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico. Sono considerate istruzioni documentate le prescrizioni previste dal Contratto, dagli eventuali suoi allegati e dalla presente designazione e ogni altra eventuale comunicazione scritta di ACI Informatica concernente le modalità di trattamento dei dati personali da parte del Fornitore. Il Fornitore informerà ACI Informatica qualora ritenga che un'istruzione impartitagli da quest'ultimo violi il Regolamento o altre disposizioni europee o nazionali relative alla protezione dei dati personali;
4. attraverso misure tecniche e organizzative adeguate alla natura del trattamento, assistere ACI Informatica nell'adempimento dei propri obblighi derivanti dall'esercizio, da parte degli interessati, dei diritti di cui al Capo III del Regolamento (art.28, co.3, lett.e), GDPR), anche affinché ACI Informatica possa a sua volta assistere i soggetti per conto dei quali tratta i dati;
5. adottare tutte le misure di sicurezza di cui all'art. 32 del Regolamento (art.28, co.3, lett.c), GDPR). Nel caso in cui il trattamento, per la propria natura, il contesto e/o le tecnologie utilizzate, necessitasse di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e/o evidenziasse la necessità di approntare ulteriori misure di sicurezza, ACI Informatica potrà richiedere al Fornitore l'implementazione di tali misure. Nei casi in cui si evidenziasse una non piena corrispondenza tra la tipologia di trattamento prevista dal Contratto e le misure di sicurezza richieste, il Fornitore si impegna a comunicarlo per iscritto ad ACI Informatica, fornendo al medesimo l'effettuata analisi del rischio e indicando le misure di sicurezza ritenute adeguate;
6. assistere ACI Informatica nella realizzazione delle analisi d'impatto ("*Privacy Impact Assessment*" – DPIA) relative alla protezione dei dati, conformemente a quanto richiesto dall'art. 35 GDPR. Nel caso in cui una valutazione d'impatto indichi che il trattamento presenta un rischio elevato, il Fornitore dovrà allora assistere ACI Informatica nella Consultazione Preventiva dell'Autorità di controllo, prevista dall'art. 36 GDPR;
7. informare ACI Informatica, senza ingiustificato ritardo, entro 48 ore, di eventuali violazioni (cd. "*data breach*") di dati personali dopo esserne venuto a conoscenza. La notifica dovrà avvenire nei termini previsti dall'art. 33, co.2, GDPR. È possibile, inoltre, che ACI Informatica richieda al Fornitore di comunicare la violazione dei dati personali alle persone interessate da tale violazione, nelle forme e nei modi previsti dall'art. 34 GDPR e, ove applicabile, informare tempestivamente i soggetti per conto dei quali tratta i dati;
8. non ricorrere a un ulteriore Sub-Responsabile del trattamento dei dati personali senza la previa autorizzazione scritta di ACI Informatica (art.28, co.2, GDPR) e, in ogni caso, rispettare le condizioni

di cui al co.2 e al co.4 dell'art. 28, par. 2 e 4, GDPR e delle autorizzazioni applicabili alla relativa catena di trattamento;

Ogni qualvolta ACI Informatica autorizzi il ricorso del Fornitore ad altro Responsabile/Sub-Responsabile per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento, all'ulteriore Sub-Responsabile sono imposti, mediante la stipula di un contratto o altro atto giuridico sottoscritto dal Sub-Responsabile iniziale e dall'ulteriore Sub-Responsabile, i medesimi obblighi in materia di protezione dei dati personali contenuti nella presente designazione, con l'espressa presa d'atto del Fornitore in merito alla sussistenza, in capo all'ulteriore Sub-Responsabile designato dal Fornitore stesso, delle garanzie sufficienti alla messa in atto delle misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal Regolamento. Qualora l'ulteriore Sub-Responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati personali, il Fornitore conserva, nei confronti di ACI Informatica, l'intera responsabilità dell'adempimento di tali obblighi (art.28, co.4, GDPR);

9. garantire che i propri dipendenti e/o le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza (art.28, co.3. lett.b), GDPR) e, in ogni caso, che abbiano ricevuto la formazione necessaria (art. 29, GDPR);
10. ai sensi dell'art. 30, co.2 del Regolamento, tenere il registro delle categorie di attività relative al trattamento dei dati personali effettuate per conto di ACI Informatica e, su richiesta, mettere tale registro a disposizione di ACI Informatica, nonché del Garante per la protezione dei dati personali;
11. mettere a disposizione di ACI Informatica tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla presente designazione e di cui all'art. 28 del Regolamento nonché consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, eseguite da ACI Informatica o da altro soggetto da questi incaricato;
12. a scelta e su richiesta di ACI Informatica, cancellare o restituire al medesimo tutti i dati personali alla cessazione del Contratto o comunque della prestazione dei servizi relativi al trattamento nonché cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o la normativa nazionale prevedano la conservazione dei dati (art.28, co.3, lett.g), GDPR).

Ulteriori obblighi del Fornitore:

- A. Nel caso in cui all'esito delle verifiche periodiche, delle ispezioni, audit e assessment, le misure tecniche, organizzative e/o di sicurezza risultino inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione del GDPR, ACI Informatica intimerà al Fornitore di adottare le misure necessarie entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato (tenendo conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, della tipologia dei dati personali e della categoria dei soggetti interessati coinvolti nonché del livello di rischio violazione e/o della gravità della violazione verificatasi). In caso di mancato adeguamento da parte del Fornitore a tale intimazione, ACI Informatica potrà risolvere il Contratto ed escutere la garanzia definitiva (se prevista), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
- B. Il Fornitore si impegna a notificare tempestivamente ad ACI Informatica ogni provvedimento di un'Autorità di controllo o dell'Autorità giudiziaria relativo ai dati personali oggetto del contratto, salvo il caso in cui tale notifica da parte del Fornitore sia vietata dal provvedimento stesso o dalla legge.

- C. Nelle circostanze di cui al precedente paragrafo B, salvo divieti previsti dalla legge, il Fornitore deve:
- i) informare ACI Informatica tempestivamente, e comunque entro 24 ore dal ricevimento della richiesta da parte dell'Autorità di controllo o dell'Autorità giudiziaria di cui allo stesso precedente paragrafo B; ii) collaborare con ACI Informatica, anche affinché la stessa possa adempiere ai propri obblighi verso i soggetti per conto dei quali tratta i dati; iii) garantire il trattamento riservato di tali informazioni.
- D. Il Fornitore prende atto e riconosce che, nell'eventualità di una violazione delle disposizioni del presente Atto, oltre all'applicazione delle clausole di risoluzione del Contratto, nonché all'eventuale risarcimento del maggior danno, ACI Informatica avrà la facoltà di ricorrere a provvedimenti cautelari, ingiuntivi e sommari o ad altro rimedio equitativo, allo scopo di interrompere immediatamente, impedire o limitare il trattamento, l'utilizzo o la divulgazione dei dati personali.
- E. Il Fornitore manleverà e terrà indenne ACI Informatica da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti (anche in termini di danno reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali e/o del Contratto (inclusi gli allegati) comunque derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua e/o dei suoi agenti e/o terzi autorizzati (sub-fornitori).

Il presente Atto è redatto in conformità a quanto previsto all'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 e forma parte integrante e sostanziale del Contratto.

Il mancato rispetto da parte del Fornitore o degli ulteriori Responsabili/Sub-Responsabili delle disposizioni di cui al presente Atto sarà considerato un grave inadempimento del Contratto stesso.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente designazione, si fa espresso riferimento alla normativa, sia europea sia nazionale, in materia di protezione dei dati personali nonché al Contratto.

La presente designazione del Fornitore quale Responsabile e/o Sub-responsabile del trattamento, secondo i trattamenti di volta in volta interessati, non comporta alcun diritto ad uno specifico compenso o indennità o rimborso per l'attività svolta.

Data _____

**Il Titolare e/o Responsabile/Sub-responsabile del trattamento
(secondo i trattamenti interessati)**

ACI Informatica S.p.A.

Per integrale accettazione

**Il Responsabile e/o Sub-responsabile del trattamento
(secondo i trattamenti interessati)**

(inserire nome Società)